SENTENZA N. 6619/13 ANNO 2013

rep. 7583

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

***IL TRIBUNALE DI NAPOLI*** **- X** ***SEZIONE*** **-, nella persona del dr.** Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 25025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2010 avente ad oggetto: inadempimento relativo a contratto di finanziamento e vertente

**TRA**

[redacted], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Francesco Ettore Bruno e Gabriele Di Rienzo ed elett.te domiciliata a Napoli presso lo studio del Prof. Michele Sandulli a Napoli in via Vannella Cactani n. 27 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

**E**

**REGIONE CAMPANIA,** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Laiso ed ex lege domiciliata presso la sede della Regione a



Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d14bd

Napoli a via S. Lucia n. 81 giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

## CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti introduttivi

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Dalla documentazione in atti risulta che l'attrice ha correttamente adempiuto tutte le obbligazioni, realizzando lo "scopo" ovvero le finalità ai quali i finanziamenti sperimentali AIFA erano indirizzati.

In data 22 e 26 aprile 2004 le attività formative sono state oggetto di verifica ispettiva nella veste degli ispettori del Servizio Vigilanza e Controllo della Regione Campania con esito positivo.

A seguito delle attività formative, terminate il 27 settembre 2004, è stata offerta ai tre allievi che hanno maturato il diritto, (gli altri due allievi non hanno concluso regolarmente le attività formative) l'assunzione a tempo indeterminato con raccomandata dell'8 novembre 2004.

In data 11 novembre 2004 gli allievi [redacted] e [redacted], sono stati assunti regolarmente a tempo indeterminato.



Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d14bd

I contratti di concessione AIFA prevedono, altresì, in capo al soggetto attuatore una ulteriore obbligazione quella del mantenimento dei livelli occupazionali degli allievi formati ed assunti.

Nell'esecuzione del contratto l'adempimento di tale obbligazione è divenuta impossibile per causa non imputabile alla società attrice.

Infatti, successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, e più precisamente in data 22 novembre 2004 gli allievi, per ragioni personali hanno rassegnato le proprie dimissioni

Le spontanee dimissioni da parte degli allievi esulano da qualsiasi responsabilità della [redacted]

Difatti, oggetto dell'obbligazione del finanziato è un fare: l'attuatore-finanziato è obbligato, per attuare il fine, a costituire un rapporto di lavoro e a mantenerlo per almeno due anni.

Se il terzo-lavoratore non volesse essere assunto o se assunto rassegnasse volontariamente le proprie dimissioni, non potrà certo ritenersi che il finanziato-attuatore sia inadempiente.

L'inadempimento non si può far valere se non lo si àncora ad un contegno quanto meno colposo del finanziato.

Certamente le dimissioni volontarie dei lavoratori non possono essere imputate al comportamento della società attrice, ma piuttosto a scelte personali dei lavoratori stessi.



Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d14bd

Il regolamento contrattuale non stabilisce nulla nel caso in cui il mancato mantenimento dei livelli occupazionali e/o il mancato raggiungimento dell'obbiettivo occupazionale non sia imputabile al soggetto attuatore. In mancanza di diversa previsione del contratto, allora troveranno applicazione gli artt. 1218 e 1256 cod. civ., che prevedono l'estinzione della obbligazione per impossibilità della prestazione.

L'inadempimento è, quindi, assolutamente incolpevole, d'altro canto, se il fatto del terzo (dimissioni volontarie, il rifiuto ad essere assunti) potesse assurgere a causa di risoluzione colpevole del contratto, lo stesso, diverrebbe, non un contratto sinallagmatico, ma piuttosto un contratto aleatorio, estremamente rischioso.

Pertanto, nel caso che ci occupa ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale ed incolpevole

- parziale, perché il soggetto attuatore ha correttamente adempiuto all'obbligazione delle attività formative ed alla assunzione;

- incolpevole perché le dimissioni volontarie e il rifiuto ad essere assunto non possono in nessun modo essere imputati alla società [redacted]

Troverà allora applicazione la previsione codicistica dell'art. 1464 c.c. per cui quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.



Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Se

Da ciò deriva che la Regione, di fronte all'impossibilità dell'assunzione per causa non imputabile alla società [redacted] può decidere o di chiedere una riduzione del finanziamento concesso, oppure di recedere dal contratto.

In tale ultimo caso, troverà però applicazione la normativa sul recesso, che, ai sensi dell'art. 1373 c.c., non ha effetto per le prestazioni già eseguite e quindi comporterà l'obbligo per la Regione di corrispondere le spese sostenute dalla [redacted] per le attività formative.

L'attuatore non ha alcun modo per vincolare il lavoratore ad essere assunto e a rimanere in servizio, e nessuna responsabilità gli può essere imputata per le spontanee dimissioni.

Pertanto, la società [redacted] ha adempiuto alle obbligazioni contrattualmente previste, e, pertanto, ha diritto a ricevere, dalla Regione Campania, la controprestazione.

Il contratto de quo prevede che il mancato adempimento da parte delle imprese finanziate dell'obbligo di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori formati ed il relativo mantenimento dei livelli occupazionali, comporta de iure la revoca del finanziamento per mancato raggiungimento delle finalità occupazionali per i quali i progetti AIFA sono stati predisposti.

Tuttavia, va considerato che il rifiuto all'assunzione e le dimissioni volontarie rassegnate dagli allievi non necessariamente sono il sintomo del fallimento della finalità occupazionale.



Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Se

Anzi, gli allievi formati dalla [redacted] srl hanno rinunciato all'occasione di lavoro offerta, in quanto, anche grazie alla validità e alla serietà dei corsi di formazione effettuati, hanno trovato migliori offerte ed opportunità di lavoro.

Pertanto, non è vero che la finalità occupazionale non è stata raggiunta, in quanto gli allievi, a seguito dell'attività formativa, si sono potuti affacciare con maggiore opportunità all'odierno mercato del lavoro, sempre più flessibile e dinamico.

Un mercato del lavoro, in cui gli avanzamenti di carriera, nella maggior parte dei casi, sono legati a saper cogliere le diverse occasioni di lavoro migliorative della propria carriera che di volta in volta si presentano.

In punto di diritto, lo schema contrattuale utilizzato può essere, inoltre, ricondotto allo schema del contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c., dove la Regione (stipulante) ha affidato alla società attrice (promittente) la realizzazione di un corso di formazione professionale a favore di soggetti disoccupati, obbligando nel contempo il soggetto attuatore a stipulare con i soggetti formati un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Regione pertanto si è obbligata a coprire i costi per la formazione a fronte dell'obbligo della società [redacted] di formare e poi assumere gli allievi.

Due degli allievi selezionati dalla [redacted] non hanno concluso le attività formative. Gli altri tre dopo essere stati assunti a tempo indeterminato hanno rassegnato le proprie dimissioni.



Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d

Pertanto è accaduto che gli allievi, terzi beneficiari del contratto stipulato tra la Regione e la società attrice dapprima hanno approfittato delle attività formative, poi, o hanno rifiutato l'assunzione o, una volta assunti, dopo breve tempo hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Volendo allora ricostruire la vicenda sotto l'aspetto dell'art. 1411c.c., si può rilevare che la Regione (stipulante), dal momento che gli allievi (terzi beneficiari) hanno approfittato dell'attività formativa realizzata dalla società [redacted] (promittente), non può revocare (rectius recedere) il contratto stipulato con la [redacted] in quanto ex art. 1411, II comma, seconda parte, c.c., la stipulazione (...) può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.

Ad oggi, gli unici soggetti ad aver tratto vantaggio dall'intera vicenda sono gli allievi che hanno potuto beneficiare del corso di formazione, e la Regione che ha ottenuto la formazione professionale di soggetti inoccupati residenti in Campania, attività ad essa spettante in base all'art. 117 della Costituzione.

Appare chiaro che la società [redacted] ha adempiuto le obbligazioni scaturenti dal contratto stipulato con la Regione Campania nel 2004.

Al contrario la Regione Campania, risulta inadempiente, in quanto, nonostante regolare e formale richiesta, non ha ancora ottemperato all'obbligo di versare all'attuatore società [redacted] le somme dallo stesso anticipate per la formazione degli allievi, così come riparametrate in data 4 aprile 2007.



Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d140d

Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie la domanda, accerta che la [redacted] ha adempiuto esattamente agli obblighi nascenti dal contratto di cui al codice ufficio n. 57, dichiara l'inadempimento contrattuale della Regione Campania nel versamento del saldo finale dei finanziamenti e, per l'effetto, condanna la Regione Campania a pagare alla [redacted], il saldo dovuto per i finanziamenti, pari ad € 65.381,76, oltre agli interessi di legge dalla data della richiesta di saldo fino all'integrale soddisfo

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

*P. Q. M.*

**Il Tribunale di Napoli – X Sezione-, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della *REGIONE CAMPANIA*, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:**

**accerta che la [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., ha adempiuto esattamente agli obblighi nascenti dal contratto di cui al codice ufficio n. 57;**

**dichiara l'inadempimento contrattuale della Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., nel versamento del saldo finale dei finanziamenti;**

**condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare alla [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., il**



Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d14bd

**saldo dovuto per i finanziamenti, pari ad € 65.381,76, oltre agli interessi di legge dalla data della richiesta di saldo fino all'integrale soddisfo;**

**condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.500,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per onorari, oltre Iva e Cpa**

Così deciso in Napoli il 21 maggio 2013

*IL TRIBUNALE*
*Dott. Corrado d'Ambrosio*

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 MAG 2013
X SEZIONE CIVILE
IL CANCELLIERE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Rosaria DONELLI

Firmato Da: DONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d14bd